


## **CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO**

# **ART. XIII COMMA UNICO (EX COMMA 3°) DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

a cura di: Carlo Morganti

Roma  
Ottobre 2009. II



**I QUADERNI DELLA  
CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO**

**ART. XIII COMMA UNICO (EX COMMA 3°)  
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E  
FINALI DELLA COSTITUZIONE DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

a cura di: Carlo Morganti

Roma  
Ottobre 2009. II

*Due cittadini italiani, chiunque essi siano e comunque si chiamino, ritengono di aver subito un grave torto dallo Stato Italiano e chiedono riparazione.*

*Nel caso in questione:*

*1°) Vittorio Emanuele di Savoia all'età di nove anni e Suo figlio Emanuele Filiberto ventisei anni prima di nascere, sono stati condannati alla pena dell'esilio ed alla perdita dei diritti civili.*

*2°) Vittorio Emanuele a 9 anni e Emanuele Filiberto 26 anni prima di nascere, **sono stati condannati senza processo.***  
*Perfino sotto nazismo e sotto il comunismo si sentiva la necessità di fare un processo, falso quanto si vuole, ma pur sempre un'apparenza di legalità.*

*Nel caso dei Savoia no.*

*Condanna, a 9 anni di età e prima di nascere, **senza processo.***

*3°) Vittorio Emanuele a 9 anni e Emanuele Filiberto prima di nascere, sono stati condannati alla pena dell'Esilio che non esiste proprio nell'Ordinamento Giuridico Italiano.*

*Pena inventata per l'occasione.*

*E nessuno può condannare nessuno ad una pena non prevista dal Codice Penale.*

*4°) Si evince che Vittorio Emanuele a 9 anni e Emanuel Filiberto prima di nascere sono stati condannati senza processo ad una pena non prevista dal Codice, **perché si chiamavano Savoia.***

*Cioè per reato di cognome.*

*Il reato di cognome non esiste in nessun paese del mondo ed ha un sapore fortemente **razzista.***

*5°) Vittorio Emanuele a 9 anni ed Emanuele Filiberto prima di nascere sono stati condannati senza processo, ad una pena non prevista dal Codice, **in quanto maschi.***

*Quindi è una condanna maschilista in negativo.*

*E le leggi di tutto il mondo civile non discriminano i maschi dalle femmine.*

6°) Negli ordinamenti giuridici internazionali **i nascituri** possono essere solo portatori di diritti, **mai di pene.**

7°) Tuttora persiste la violazione di alcuni diritti civili, come ad esempio **la possibilità di possedere qualsiasi bene.**

8°) Inoltre Vittorio Emanuele a 9 anni, e quindi Emanuele Filiberto prima di nascere, sono stati privati della Loro parte di eredità derivante da Umberto II, Cui sono stati **confiscati i beni privati.**  
Ed anche in questo caso con discriminazione fra maschi e femmine.

9°) Se si ammette che tutto quanto sopra esposto sia lecito, domani potrebbe accadere lo stesso a qualsiasi cittadino italiano, magari politicamente caduto in disgrazia.

10°) Se due cittadini, chiunque essi siano, nel caso specifico Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto, hanno sofferto quanto sopra descritto, il primo per 56 anni, il secondo per 30, **è logico e giusto che chiedano giustizia.**  
Anche se nessuno potrà restituir Loro una normalità di vita che gli è stata sottratta.

11°) Le leggi della Repubblica Italiana consentono a due cittadini italiani, ed anche stranieri, che ritengono di aver sofferto un danno per:

- A) **una condanna senza processo,**
  - B) **una pena non contemplata nel Codice,**
  - C) **una Discriminazione per reato di Cognome,**
- di ricorrere ai tribunali chiedendo giustizia.

Il Consultore Carlo Moranti ha qui evidenziato, con scritto nitido ed efficace, l'iniquità della XIII<sup>a</sup> Disposizione Transitoria.

il Presidente  
Prof. Dott. Pier Luigi Duvina

## PROEMIO

Le originarie interpretazioni giuridiche - relative all'abrogazione dell'art.XIII delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della Repubblica Italiana e concretizzatesi nell'avvenuto rientro in Italia dei due Reali Sabaudi maschi con l'abrogazione però dei due soli primi comma del detto articolo - sono ancora valide, con approfondimento di ulteriori analisi, per la eliminazione, dal testo costituzionale repubblicano, del rimanente comma 3° , ora divenuto comma unico.

L'esposizione delle tesi giuridiche verrà operata riportando per intero le varie Relazioni e Conferenze esplicative in modo da dare una descrizione documentata sia dei Fatti che del Diritto, riportando per intero, secondo la loro importanza, le ricerche effettuate iniziando dalla valutazione giuridica specificamente avanzata contro l'ex comma 3° per procedere alla descrizione delle interpretazioni precedenti ed originarie dirette alla eliminazione dell'intero articolo XIII ed ancora, come sopra evidenziato, valide pure per il comma divenuto unico.

La rivista culturale "Tribuna Politica" - periodico autorizzato dal Tribunale di Napoli il 19.1.1955 n.829 - il 13.07.1962 n.1554 - Tribunale di Palermo il 20.09.1979 n.21 - Tribunale di Napoli il 09.12.1997 n.4915, rifondata e diretta dal Dott. Carlo Antonio del Papa - nel n.4/7 del mese aprile/luglio dell'anno 2008 con n.14 della 2° ristampa aggiornata - chiedeva ai propri lettori, addentrati nelle questioni giuridiche istituzionali, di volere ben studiare perché l'articolo delle norme transitorie relativamente ai Personaggi Sabaudi non fosse stato interamente abrogato e più precisamente: - *"perché [i Reali Sabaudi] non hanno potuto riavere alcuna proprietà di Famiglia, indispensabili per risiedere in Patria, almeno quelle da intestare alle mogli dei Discendenti di Casa Savoia."*

L'invito redazionale, interpretando il pensiero dell'uomo della strada, continuava osservando : - *"Ma allora perché almeno non restituiscono [ai Reali Sabaudi] in parte i loro beni atavici del Piemonte ? del Regno Sardo-Piemontese ? Riguardanti proprietà acquisite nei secoli ove hanno regnato in Piemonte, Savoia, Nizza, ecc.ecc.. E per le proprietà acquisite durante il Regno d'Italia va notato che già nel 1919 Re Vittorio Emanuele III volle ridurre il suo appannaggio e quello della Regina Madre di milioni di lire e, inoltre, donò allo Stato italiano tutte le proprietà già appartenenti agli Stati preunitari appunto per il trasferimento di Ministeri, Istituti universitari e scolastici, caserme, scuole, oratori, chiese private ecc.."* . Si possono ben aggiungere tutte le donazioni e le elargizioni benefiche successive e

contemporanee attuate dai Reali Sabaudi ad Enti caritatevoli, a persone bisognose direttamente e persino allo Stato italiano, da ricordare come ultimo esempio di sintesi, la collezione numismatica di immenso valore storico ed economico.

L'invito fu accolto e maturò l'interpretazione giuridica dal titolo "*Quesiti posti da Tribuna Politica Periodico autorizzato dal Tribunale di Napoli il 19.1.1955 n.829 – il 13.07.1962 n.1554 - Tribunale di Palermo il 20.09.1979 n.21 - Tribunale di Napoli il 09.12.1997 n.491 - I Discendenti di Casa Savoia privati dei Loro beni non possono acquistarne altri in Italia – art. XIII comma unico (ex comma 3°) delle Disposizione Transitorie e Finali della Costituzione della Repubblica Italia.*"

La relazione - già diffusa su vari periodici, in particolare su "*Il Corriere di Roma*" del 19 settembre 2008 n.910 pag.1 e 7 altresì sulla "*Antologia degli Artisti*" della Edizione Movimento Salvemini 2008 con il Patrocinio morale del "*Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace Organizzazione Intergovernativa degli Stati*" - si trascrive per intero all'inizio della presente pubblicazione aggiungendo note, commenti e richiami documentali, che la citata Relazione, stesa sotto il solo aspetto strettamente giuridico, non poteva recepire se non a rischio di confondere.

L'autore

## QUESITI POSTI DA "TRIBUNA POLITICA"

Periodico autorizzato dal Tribunale di Napoli il 19.1.1955 n.829 - il 13.07.1962  
n.1554 - Tribunale di Palermo il 20.09.1979 n.21 - Tribunale di Napoli il  
09.12.1997 n.4915

### I DISCENDENTI DI CASA SAVOIA PRIVATI DEI LORO BENI NON POSSONO ACQUISTARNE ALTRI IN ITALIA

#### ART. XIII COMMA UNICO (EX COMMA 3°) DELLE D.T. e F. della C.R.I.

---

La Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla resistenza, nega taluni diritti naturali e universali, peraltro ammessi nello stesso testo istituzionale, il che è una contraddizione.

Con questa premessa è facile intendere l'esistenza ancora, nel testo istituzionale repubblicano, dell'art.XIII comma unico delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della Repubblica italiana, ma è indispensabile che tale prevaricazione antiggiuridica venga a cessare in quanto non vincolante per tutti quei motivi, che di seguito si espongono.

L'art.XIII delle D.T.e F. della C. della R.I. comma unico (ex comma 3°) detta: - "*I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re (Re) di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.*"

E' naturale che un intervento parlamentare eliminerebbe con facilità tale obbrobrio, ma una repubblica nata dalla resistenza, che ha concesso "a denti stretti" il rientro ai Savoia e non ha abrogato tale ex 3° comma unitamente ai primi due, lascia il "tempo che trova" a meno che non sopravvenga una volenterosa iniziativa abrogativa a tal riguardo da parte di parlamentari di destra e di sinistra purtroppo però perennemente occupati in personali faccende di tutt'altro genere nella quotidiana immeserita politica italiana..

Indipendentemente dalla sopraindicata iniziativa si analizzi ora l'art. XIII comma unico , il quale presenta inesauribili illogicità giuridiche e tali incertezze terminologiche, le quali, ben esaminate e definite, ne stabiliscono immediatamente "ipso Jure" la sua inefficacia.

## Interpretazione dell'art.XIII c.u.

A) - Circa il primo periodo del comma unico - " *I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re (Re) di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.*" - si osserva che il Diritto, inteso come "Jus" ossia creatore di norme veramente vincolanti, trova vitalità nell'attuazione di sane e precise regole d'ermeneutica letteralmente espone per il buon servizio a favore della collettività e quindi anche del singolo, con nessuna esclusione, e la Politica, non viziata da oscuri interessi particolari, è il mezzo di tale esatta concretizzazione. Il "Jus" mantiene la sua fisionomia se regolarmente posto in essere nei sensi su indicati altrimenti non costituisce una giuridicità vincolante, ma semplicemente una espressione priva di ogni efficacia giuridica, indipendentemente se contenuta in testo sistematico ordinario oppure costituzionale, infatti l'espressione, priva di significato legale ed imposta come tale, non è giuridicità, ma prevaricazione, che, in un sistema politico, non proclama uno Stato di Diritto, ma la più tirannica delle oligarchie.

Unitamente alla concezione del "Jus" è indispensabile considerare, nella norma, l'esatto uso delle parole, le quali diano al contenuto giuridico il preciso significato della norma stessa ossia vengano rispettati gli elementi lessicale, grammaticale, logico e sociologico, affinché le parole usate nella norma diano esattamente il significato, che quelle parole usate aspirano a dare. Tutto questo è disatteso dall'art.XIII unico comma, nel quale il frasario "*avocati allo Stato*" non è giuridico.

Da un comune vocabolario italiano (ad es. dallo Zingarelli) si apprende, al verbo "*avocare*", il significato di: - "*Chiamare altrove, staccare. In senso giurisprudenziale chiamare a sé. Togliere un affare o una causa a giudice o funzionario inferiore. Occupare [non trasferire proprietà]. Prendere sopra di sé. Tirare a sé*" ne deriva che "*avocazione*" è terminologia, la quale giuridicamente non può produrre effetti di trasferimenti di proprietà immobiliari.

I termini di "*Esproprio*" oppure di "*Requisizione*" avrebbero dettato comunicazioni giuridiche indubbie, le quali anche se fossero esistite nel testo istituzionale avrebbero sempre presentato, per altro verso, caratteristiche di illegittimità come si verrà ad esporre, ma con la dizione attuale di "*avocazione*" la vacuità giuridica del suo significato è del tutto palese e indiscussa.

Inoltre del tutto lontano dalla parola di "*avocazione*", è il concetto di confisca, che non starò ad illustrare in quanto così distante dal contenuto della norma analizzata, stante la posizione del concetto di confisca nel Diritto penale, nel Diritto internazionale e nel Diritto amministrativo e tutti fondati sulla concezione di pericolo della cosa confiscata ossia concetto, che, non specificatamente espresso e motivato (né poteva essere espresso e motivato in quanto nulla di simile mai è risultato nelle



azioni dei Savoia), non ha niente a che fare con la semplice parola "avocazione".

L'art.42 comma 3° C.R.I. detta: - "La proprietà può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. [art.834 c.c.]" - l'art.834 comma 1° c.c. che detta: - "Espropriazione per pubblico interesse - Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità." - l'art.835 comma 1° c.c. che detta: - "Requisizioni - Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità."

Ora per i Savoia non sussistevano né pubblico interesse né gravi ed urgenti necessità pubbliche e ai medesimi nessuna giusta indennità è stata versata, ma soprattutto, non esistendo nell'art.XIII la statuizione di esproprio né di requisizione, il termine "avocazione" (si ripete) non prende alcun significato di Diritto e non può produrre alcuna efficacia giuridica di trasferimento di proprietà.

A maggior peso si puntualizza che i beni cosiddetti avvocati risultavano bloccati non tanto dalla dizione **avocatoria** giuridicamente non vincolante, ma a causa dell'esilio, che teneva lontano dall'Italia i destinatari della norma, ma ora, per l'avvenuto rientro in Italia e per l'abrogazione dei precedenti due comma dell'art.XIII, non esiste più alcun blocco di beni, specie che l'avvenuta abrogazione dei primi suddetti comma ha ridato ai Savoia i Diritti elettorali attivi e passivi ed è inconcepibile ed inammissibile che non vengano considerati i Diritti contrattuali patrimoniali e vengano negati i beni già posseduti e non potuti possedersi per la lontananza dal territorio patrio, ma sempre rimasti di proprietà Sabauda ed ora da restituire al possesso dei proprietari rientrati nel territorio italico.

**B) - Circa il secondo periodo del comma unico - "I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli."** - si osserva che questa dizione, la quale segue la recitazione del primo periodo "i beni esistenti nel territorio nazionale", ammette da sé stessa che i divieti, ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali sui beni stessi, si riferiscano ai beni esistenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione e non certamente ai beni acquistati successivamente ed in specie non a quelli che i Savoia possono acquistare nel loro verificato rientro in terra patria per abrogazione dei due precedenti comma.

In vero per bloccare *I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali* di tutti i beni - precedenti ed anche i successivi - l'articolo avrebbe dovuto aggiungere alle parole "sui beni stessi" la parola "e successivi" oppure qual cosa del genere, ma nulla vi è al riguardo, appare quindi con certezza che la nullità degli atti di trasferimenti

immobiliari non possono che riguardare solamente i beni esistenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e sino al durare dell'esilio stesso stante sempre la titolarità della proprietà nei Savoia non concedendo il termine di "avocazione" passaggio di proprietà. Notasi la retroattività della disposizione normativa che pretende di immobilizzare ogni diritto di proprietà ed ogni attività contrattuale immobiliare sin dal 2 giugno 1946, mentre la Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. (G.U.27.12.1947 n.298 ed.straordinaria).

C) – In chiusura alle analisi esposte si osserva che la dichiarazione di nullità "dei trasferimenti e delle costituzioni di diritti reali", contiene in sé stessa un gravissimo arbitrio infatti non solo nega il "Jus", ma anche l'applicazione dello stesso **art.42 comma 2°** della Costituzione repubblicana, che detta: - "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti."

Il preteso annullamento dei "trasferimenti" e delle "costituzioni di diritti reali" raggiunge il massimo dell'infamia in quanto toglie di fatto ad una persona la Capacità Giuridica in pieno contrasto con l'**art.22 della C.R.I.** che detta: - "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [art.1 c.c.], della cittadinanza, del nome."

Si può dichiarare con certezza che tale illegale impostazione verrebbe pretestuosamente a privare i Savoia anche della Capacità ad Agire (art.2 c.c.) come se i Savoia mai fossero nati mai fossero divenuti maggiorenni oppure fossero inabili se non addirittura interdetti oppure peggio non potendo nemmeno godere di Tutori volendosi considerare nulli gli Atti svolti nel loro interesse.

Ogni commento è superfluo e sono limitazioni queste che non possono assolutamente essere tollerate come in assoluto non può sostenersi la validità giuridica dell'art.XIII comma unico delle D.T. e F. della C.R.I. privo di qualsiasi contenuto di Diritto e prevaricatore immotivato di Diritti personali intoccabili.

Tale impostazione espositiva, ispirata all'analisi degli articoli dell'Ordinamento Istituzionale ed Ordinario italiano, è più che sufficiente a sostenere la tesi d'illegittimità e d'inefficacia dell'Art.XIII comma unico, così stridente con i Diritti dell'Uomo, considerandosi anche superfluo un Ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo – Consiglio d'Europa Strasburgo – dovendosi decidere su una norma (Art.XIII comma unico) dai contenuti per sé stessi inefficaci ossia inesistenti anche se ancora scritti in un testo costituzionale.

Caso diverso era l'abrogazione della normativa che vietava il rientro dei Savoia in

Italia, ponendosi tale divieto con chiarezza giuridica anche se illegale ed espressamente contraria ai Diritti dell'Uomo e da qui la competenza a provvedere della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo stante l'insensibilità sia dell'Autorità autonoma Presidenziale repubblicana, che non firmò l'eliminazione della Dichiarazione di Riserva limitativa sull'art XIII del Protocollo n.IV del 27 maggio 1982 (il Re Umberto II perirà il 25 febbraio 1983 dopo lunga e già conosciuta preesistente malattia) che dell'Autorità Legislativa, la quale, avendola a suo tempo posta in essere malgrado le illegalità chiaramente contenute, non provvedeva all'abrogazione, la quale avvenne il 23 ottobre 2002 solo dopo il Ricorso precedentemente inoltrato dai Savoia alla suddetta Commissione Europea di Strasburgo, Procedimento nel frattempo esauritosi per l'avvenuta abrogazione parlamentare dei primi due comma dell'articolo stesso.

In data 7 marzo 1985 il "Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace" con Sede in Palermo, tramite la propria "Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita" con Sede in Lanusei (Sede pure della relativa Procura Generale) aveva emesso la **ORDINANZA** n.4099/796.B.Bis con il seguente " P.Q.M. - *La Corte, visti gli Artt. 5 e 9 della Carta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, visti gli Artt.2.3.10,13,16,22 e 48 della Costituzione della repubblica italiana, esaminata l'intera procedura, coi relativi fatti, e sentito il P.M. , ritiene che il predetto Art. XIII delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della R.I. , è illegale e quindi anche inefficace. La Corte invita il Giudice a Latere Relatore a provvedere per la notifica di questa Ordinanza all'Italia, alle Nazioni Unite con sede in New York (U.S.A.), alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo [adempimento eseguito con specifico Ricorso del 9 febbraio 1993 n.22318/93], disponendo altresì la Sua pubblicazione sui periodici"....omissis... tra i quali... "Tribuna Politica di Palermo."*

Una copia della Ordinanza, in data 8 giugno 1985, fu consegnata personalmente a S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia, con il n.33 del registro di protocollo nel Casinò di Aix Les Bains in Francia, dal Rappresentante della Associazione Nazionale per il conferimento del Titolo di Cavaliere della Patria ai Combattenti del secondo Conflitto mondiale dal 1940 al 1945 compresi i fronti storicamente contrapposti del Sud e del Nord Italia. Tale Ordinanza, dal lato giuridico interpretativo, è ancora da apprezzare in quanto dichiara l'illegalità e l'inefficacia dell'intero Art.XIII delle D. T. e F. della C.R.I. quindi comprensivo anche dell'ex comma 3°.

L'Ordinanza fu oggetto di specifica Conferenza il 6 marzo 1994 nella sala del cinema Capranichetta di Roma in Piazza Montecitorio n.125 con il patrocinio del Circolo di Cultura e di Educazione Politica "Rex" vigente, all'epoca, la Presidenza Onoraria del Sen. Avv. Conte Carlo d'Amelio e la Presidenza operativa del Sen.Dott.Ing.Roberto Ventura.

## *Formalizzazione dell'inefficacia dell'art.XIII c.u.*

Considerato non indispensabile, pur non scartandolo come eventuale tentativo, il ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo anche perché incerto l'esito trattandosi di normativa istituzionale interna sottoposta alla Riserva Presidenziale circa il Protocollo n.IV del 27 maggio 1982, ancora presente relativamente all'art. XIII, si esaminino le possibilità offerte dalle potestà giudiziali nazionali pur ricordando la possibile insicurezza di tali organi sia internazionali che nazionali, i quali ultimi però non potranno che operare senz'altro limpidamente di fronte alle evidenti obiettività istituzionali di Diritto.

Da tutto quanto sino ad ora esposto appare con chiarezza che l'art.XIII unico comma è del tutto inefficace e ne consegue automaticamente che sia i beni cosiddetti "avocati" non siano più tali e quindi rientranti nella titolarità dei loro proprietari mai venuti meno a tale titolarità e che gli eredi degli ex Re d'Italia possono benissimo contrarre rapporti immobiliari. Sorge ora la necessità di come concretizzare tale situazione di Diritto.

A) - Per l'acquisto di beni, secondo le interpretazioni su esposte, è sufficiente acquistarli, dovrebbe essere lo Stato repubblicano a contestarne l'avvenuto contratto di acquisto e sorgerebbe la vertenza giudiziaria, che dovrebbe riconoscere la validità dell'acquisto in quanto la norma, che apparentemente lo vieta, è inefficace e così contemporaneamente si viene a dichiararne pure l'inefficacia e nel corso dell'iter processuale il Giudice adito potrebbe aprire, nella opportuna sede della Corte Costituzionale, la questione della incostituzionalità della norma stessa.

B) - Per quanto riguarda le proprietà "avocate" trattasi di adoperarsi per il rientro in possesso e quindi azionare la Procedura ordinaria, che potrebbe aprire l'incostituzionalità della norma, oppure la Procedura per il risarcimento dei danni (indipendentemente dall'opinione della "vulgata" ), nella quale Procedura verrebbe introdotta anche la questione della restituzione dei beni "cosiddetti avvocati" con la conclusione processuale preferita.

Certamente spetta ai Savoia la scelta dell'azione e del momento di operare pure con sollecitudine perché tanti decenni sono trascorsi ed è oramai tempo che tale norma pernicioso sparisca dal testo costituzionale come anche tante altre debbano considerarsi superate e le quali opprimono anche il popolo italiano turbato da una impostazione istituzionale, che divide la collettività italiana piuttosto che unirla e perpetua il degrado morale e materiale dell'intera Nazione. In questi ultrasessant'anni dalla fine del secondo Conflitto mondiale nulla di veramente lineare è stato attuato per gli effettivi interessi dell'Italia, ma tante arbitrarietà "legittimate" da contorti esiti elettorali spesso dissimulati nella preparazione e nei risultati.

**ORDINANZA**  
**DI VALORE GIURIDICO ETICO DEL 7 MARZO 1985**  
**DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA**  
**PER LA PROTEZIONE DELLA VITA**  
**IN SENO**  
**AL PARLAMENTO MONDIALE PER LA SICUREZZA E LA PACE**

---

Dal testo riprodotto e dedicato ai "Beni di Casa Savoia" appaiono fondamentali richiami, quali la "Ordinanza" della "Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita", la "Carta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", nella quale si inserisce il "Protocollo n.IV" e le relative Conferenze esplicative, per chiudere con il riportare alcune pubbliche manifestazioni di contestazione sociale-popolare.

Si trascrive di seguito l'intero testo dell'Ordinanza - pronunciata in pieno clima di completa chiusura politica-amministrativa e legislativa alle richieste di abrogazione della ingiusta norma XIII - sottolineando e ponendo in neretto le parti che sono ancora di attualità per sostenere l'inefficacia dell'ex comma 3° ora comma unico.

---

La Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita composta: - da Mons. Vittorio Busà (Magistrato On.della Repubblica Venezuelana) Presidente - dall'Avv. Carlo Morganti Giudice a latere Relatore - dal Dr.Sergio Valli Procuratore Generale P.M. - riunitasi il 5 marzo 1985, ha valutato giudiziariamente il Ricorso del Giudice a latere Avv. Carlo Morganti, facente data 21.11.1984, contro l'Art.XIII delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della Repubblica Italiana, in quanto in contrasto con gli Artt. 5 e 9 della Carta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

La Corte, tenuto conto della relazione giudiziaria istruttoria conclusiva, redatta dal Procuratore Generale, Dr.Segio Valli, procede alla disamina processuale del suddetto Ricorso, nella seguente dissertazione.

L'Art.XIII delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della R. I., è una grave violazione della Carta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Artt. 5 e 9 della stessa. In effetti, l'Art.XIII in questione applica delle restrizioni antidemocratiche ed antilibertarie nei confronti dei Membri e Discendenti di Casa Savoia, già Sovrani d'Italia.

Il primo comma dell'Art.XIII, così come recita: "...i membri e discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive". Esaminando dal profilo costituzionale l'argomento trattato dal legislatore

pro-tempore , constatiamo , con rammarico, una chiara contraddizione con altri articoli della medesima Costituzione della R.I. .

**Primo tra tutti , l'Art.22 della Costituzione recita chiaramente che "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica , della cittadinanza, del nome". Nella realtà dei fatti, ai membri di Casa Savoia è stata tolta , con le disposizioni transitorie dell'Art.XIII, qualsiasi capacità giuridica, ivi compresa la cittadinanza , se non il nome.**

Altro contrasto giuridico, lo si può rilevare nell'Art.48 della Costituzione, comma 3° : "Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge". Tutto quanto precede nel divieto al voto, non può essere applicato ai membri di Casa Savoia, i quali risultano essere cittadini italiani, con piena capacità civile, e che non hanno subito , sul territorio italiano e da parte dell'Autorità Giudiziaria , alcuna condanna penale per reati di indegnità morale, indicati dalla legislazione repubblicana. I risvolti politici consequenziali al Referendum del 2 giugno 1948, non possono in alcun modo ledere la personalità giuridica di cittadini italiani dei vari membri di Casa Savoia, i quali possono svolgere civilmente la loro attività in favore della Nazione, ricoprendo anche cariche pubbliche ed elettive.

Il 2° comma dell'Art.XIII, che viola di netto gli Artt. 5 e 9 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, recita tra l'altro: "Agli ex-Re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale".

La Corte , a tale grave stortura giuridico-costituzionale, avverte che nessun cittadino può essere sottoposto a trattamenti degradanti, né può essere arbitrariamente esiliato (Art.5 e 9 della Carta su Diritti dell'Uomo).

Se l'intenzione del legislatore repubblicano era di punire gli ex Re di Casa Savoia, in seguito agli avvenimenti della 2° Guerra Mondiale, tale atteggiamento non lo si giustifica con l'opporre un divieto al vivere civile dei membri di Casa Savoia sul territorio italiano, tenuto anche conto che i discendenti diretti dell'ex capo del Fascismo, Benito Mussolini, vivono liberamente tutt'oggi in Italia , svolgendo normali attività.

Tenendo presente il contrasto giuridico tra l'Art.XIII e gli altri articoli della Costituzione, passiamo ad esaminare l'Art.16 comma 1° (ultima disposizione) : - " Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche", mentre l'Art 13 comma 1°: "La libertà personale è inviolabile", e l'Art.10 , in toto, esalta, sotto il profilo del diritto internazionale, la sacralità dell'asilo politico per gli stranieri perseguitati in patria e che si rifugiano sul territorio italiano. Da ciò si può ben comprendere l'assurdità e la notevole contraddizione tra l'Art.XIII e gli altri articoli della summenzionata Costituzione della R.I. , quali gli Artt. 2 e 3 della stessa , che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, vantando la parità tra i cittadini nella dignità sociale innanzi alla legge, senza

discriminazioni di razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Altro fatto che la Corte intende mettere in evidenza , consiste, così come sostiene il Giudice Relatore, nell'inefficacia giuridica del medesimo Art.XIII, in quanto è da ritenersi superato dagli eventi politici susseguenti alle circostanze, oltre decaduto ipso, Jure et facto per il lungo lasso di tempo che s'interpone dall'emanazione dell'articolo contestato sino all'attuale momento di vita sociale italiana. Senza contare che tale norma restrittiva ed antidemocratica è da ritenersi annullata , dal momento in cui la Repubblica Italiana ha firmato la Carta dei Diritti Universali dell'Uomo.

P. Q. M.

*La Corte, visti gli Artt. 5 e 9 della Carta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, visti gli Artt.2,3,10,13,16,22 e 48 della Costituzione della Repubblica Italiana, esaminata l'intera procedura, coi relativi fatti, e sentito il P.M. , ritiene che il predetto Art. XIII delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della R.I. , è illegale e quindi anche inefficace.*

*La Corte invita il Giudice a Latere Relatore a provvedere per la notifica di questa ORDINANZA all'Italia, alle Nazioni Unite con sede in New York (U.S.A.), alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo [adempimento eseguito con specifico Ricorso alla Commissione Europea registrato il 23 luglio 1993 con il n.22318/93] , disponendo altresì la Sua pubblicazione sui periodici. ....omissis..."*

Lanusei (sede della Procura Generale) : il 7 del mese di marzo del 1985.

**Firmato:** -

Il Presidente della Corte Mons. Vittorio Busà – Il Giudice Relatore a Latere Avv. Carlo Morganti – Il Procuratore Generale Sergio Valli -

Una copia della Ordinanza, fu notificata, con Atto Stragiudiziale di Diffida a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Roma n.13999/1985, al Capo dello Stato della Repubblica d'Italia pro-tempore On.Sandro Pertini, al Presidente della Camera pro-tempore On. Nilda Iotti ed a tutti i Presidenti delle Regioni d'Italia pro-tempore e inoltre, come già ricordato, fu consegnata in data 8 giugno 1985 personalmente a S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia, con il n.33 del registro di protocollo nel Casinò di Aix Les Bains in Francia, dal Rappresentante dell'Associazione Nazionale per il conferimento del Titolo di Cavaliere della Patria ai Combattenti del secondo Conflitto mondiale dal 1940 al 1945 compresi i fronti storicamente contrapposti del Sud e del Nord Italia.

## LA RISERVA DELLO STATO REPUBBLICANO AL PROTOCOLLO N.IV

=====

La "Carta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" trova ampia esposizione nella relativa Conferenza del 16 marzo 1994 tenuta dall'autore nell'ambito del Circolo di Cultura e di Educazione Politica "REX" nella Sala del cinema Capranichetta di Roma, sul Tema: - "I Savoia e i Diritti dell'Uomo" sviluppando il Tema, dopo un Preambolo, con i seguenti argomenti - La "Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali" concordata a Roma il 4 novembre 1950, il cui testo è conservato negli Archivi del Consiglio d'Europa - "Il Protocollo n.IV" che puntualizza altri diritti e libertà oltre a quelli che figurano nella Convenzione e firmata a Strasburgo il 16 settembre 1963 e conservato nella stessa Sede degli Archivi del Consiglio d'Europa - "La Dichiarazione di Riserva limitativa sull'art.XIII" fatta dall'Italia il 27.05.1982 al momento del "Deposito dello Strumento di Ratifica del Protocollo n.IV" che puntualizzava i "Diritti dell'Uomo", i quali però dalle istituzioni repubblicane venivano riservati per i soli Savoia. - per finire con la Procedura Interna ed Internazionale e la Conclusione.

Tale Conferenza - che fu riportata oltre che sul quaderno del Circolo Rex anche sulla rivista mensile "Teleuropa" (non più in pubblicazione) n.5-6 del mese di giugno dell'anno 1994 - precisò l'illegalità della Dichiarazione di Riserva limitativa sull'art.XIII fatta dall'Italia sul Protocollo n.IV e specificò il sopruso istituzionale come particolarmente si evidenzierà nell'apposito capitolo.

Si ricorda infine che la detta Conferenza concludeva un ciclo di studio, che era iniziato con i seguenti Temi preparatori, quali : - **In data 15 marzo 1981** "*Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione repubblicana*" concetto già in sintesi precedentemente esposto nell'articolo pubblicato su la rivista giuridica "Il Mondo giudiziario" del 26 marzo 1973 n.13 pag.151 e sul "Bollettino d'Informazioni" del Centro Studio Adriatici del 2 luglio 1973 n.986 pag.99, il cui fulcro fu la dimostrazione, sul piano del Diritto Naturale, Ordinario e Costituzionale, della inefficacia (e sin da lontano anno) dell'articolo XIII delle D.T. e F. della C.R.I. - **In data 28 marzo 1982** "*Trattato di Pace dell'Italia di data 10 febbraio 1947*" ove fu evidenziato che i valori italiani, di quel periodo storico, rimanevano, oltre all'esperienza irriducibile della Repubblica Sociale Italiana, fondamentale nella perenne insostituibilità dell'Istituzione Monarchica, come necessità da opporre ad un degrado organizzativo-sociale, che nei tempi odierni ha



raggiunto un fondo mai prima toccato nella storia nazionale italiana. – In data 13 marzo 1983 la Conferenza dedicata “*All’Italia ed alla Monarchia*” e nella quale esposizione fu evidenziata l’indispensabile necessità dell’Istituto Monarchico per la rinascita della nostra Patria.

#### INTERPRETAZIONE DEL DR. BRUNO BENVENUTO

Prima di trascrivere gli estratti della suddetta Conferenza, ancora validi per sostenere l’illegittimità del comma unico dell’art. XIII, è essenziale richiamare alla memoria l’interpretazione giuridica esposta da Sua Ecc.za Dott. Bruno Benvenuto, già Presidente della Corte Suprema di Cassazione e Direttore della rivista giuridica “Orientamenti” ove in tali vesti - nell’ottobre dell’anno 1982 nelle pagine 1 e 2 e da una Relazione di Cesare La Farina nelle successive pagine 3 e 4 - confermava che la ratifica del Protocollo n. IV da parte dell’Italia avvenne solo con provvedimento del Capo dello Stato così come con solo Provvedimento presidenziale avvenne la “Dichiarazione di Riserva”.

Da tale Sua interpretazione il Dr. Benvenuto precisava che la Revoca della Dichiarazione di Riserva poteva ed ancora può avvenire con la sola iniziativa e con il solo Provvedimento del Presidente della Repubblica italiana in applicazione dell’articolo 5 comma 2 dello stesso Protocollo n. IV e il Dr. Benvenuto così si esprimeva: - *“Le Camere non hanno avuto, quindi, alcun agio di deliberare ed autorizzare nemmeno la Riserva. Anche la Riserva menzionata in quel comunicato, è stata, all’evidenza, formalmente deliberata da Capo dello Stato - appoggiandosi su quella o su altra deliberazione del Consiglio dei Ministri - o da altra autorità che ne aveva capacità primaria o delegata, cosicché, dalla stessa fonte e con le stesse forme potrebbe provenire la Revoca della Riserva.”*

## ESTRATTO DELLA CONFERENZA DEL 16 MARZO 1994

La "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali" è suddivisa in cinque titoli per complessivi sessantasei articoli e scaturisce dalla considerazione della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 ed accettata dai Governi Firmatari, i quali, denominati - Alte Parti Contraenti - , riconoscono, ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione, i Diritti e le Libertà così come definiti dalla Convenzione medesima.

- Il Titolo primo - fissa ed elenca i "Diritti dell'Uomo" e ne determina la loro inderogabilità; di questo Titolo inessano, al nostro argomento, gli articoli 5, 14 e 17.

- Il Titolo secondo, terzo e quarto - regolano gli Organi Giudiziari, che svolgono il compito di garantire l'applicazione dei Diritti dell'Uomo e sono la Commissione e la Corte con sedi in Strasburgo.

La Commissione è adita direttamente dalla parte interessata.

La Corte è azionata solamente dalla Commissione oppure da un'Altra Parte contraente ( ossia dal Governo di uno Stato) e per i casi indicati dall'articolo 48 della Convenzione medesima e che esulano dalla presente trattazione.

- Il quinto ed ultimo Titolo - raggruppa le norme di garanzia di applicazione degli articoli della Convenzione quali particolarmente gli articoli 60 e 64.

In sintesi, gli articoli fondamentali riguardanti il nostro Tema, relativo alla tutela dei Diritti Civili dei Savoia e della Loro illegale estromissione dall'Italia, sono: - gli articoli 5, 14, 17, 60 e 64 dei quali si indica prontamente il contenuto.

- L'articolo 5 capo primo - detta: - "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà...".

- L'articolo 14 impone: -"Il godimento dei Diritti e delle Libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sexso, la razza, il colore la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. "

- L'articolo 17 - statuisce: - "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare una attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Le disposizioni ora evidenziate e poste in essere nell'anno 1950 ossia alla data della formulazione della Convenzione, in Roma, trovavano già applicazione nel testo costituzionale repubblicano italiano del 1948 negli articoli 2, 3, 22 e 27.

- L'articolo 2 – esponeva (ed espone) : - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo... come singolo...”

- L'articolo 3 – continua a dettare: - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza di lingua, di religione, di **opinione politica**, di condizioni **personali e sociali**. **E' compito della Repubblica rimuovere** gli ostacoli di Ordine economico e sociale, che, **limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza** dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (in senso di cittadini) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

- L'articolo 22 – ricorda: - “Nessuno può essere **privato** , per motivi **politici**, della **capacità giuridica**, della cittadinanza, del nome.”

- L'articolo 27 – incide: - “**La responsabilità penale è personale.**”

#### *IL PROTOCOLLO N.IV*

Dalla semplice enunciazione del contenuto degli articoli ora ricordati, già comincia e ben delinearsi il sopruso, al quale sono stati sottoposti i due Reali cittadini italiani sia per inosservanza del Diritto interno italiano sia per inapplicazione del diritto cautelativo internazionale.

Ossia – Sopruso alla libertà personale.

- Sopruso al godimento dei diritti personali.
- Sopruso nel non impedire tali soprusi.
- Sopruso alla limitazione della capacità giuridica ed alla cittadinanza.
- Sopruso supremo nel sottoporre alla radazione due Uomini, i quali non hanno commesso alcun reato.
- Ma tutto ciò non è tutto.

#### *LA DICHIARAZIONE DEL 27 MAGGIO 1982*

Le stesse “Alte Parti Contraenti” (ovvero gli stessi Governi firmatari della Convenzione e Membri del Consiglio d'Europa) vollero pattuire norme cautelatrici ancora più particolari e più rigide, aggiuntive alla Convenzione e facenti parte integrante della Convenzione e così il 16 settembre 1963, a Strasburgo, fu posto in essere quell'ulteriore e aggiuntivo accordo che prese il nome di “Protocollo n.IV” nei confronti del quale lo Stato italiano repubblicano avanzò la seguente Dichiarazione: - “ Il paragrafo due

dell'articolo tre (del Protocollo n.IV precedentemente richiamato) non può ostacolare l'applicazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione italiana che riguarda il divieto di ingresso e di soggiorno di alcuni Membri di Casa Savoia nel territorio dello stato." Tale circostanza oggi si presenta superato per l'avvenuto rientro dei Savoia in Italia, ma che dimostra l'alterigia dimostrata dallo Stato repubblicano per tanti decenni e che ancora mantiene nel comma unico dell'art.XIII una disposizione che non ha più alcun valore, ma sta a dimostrare la infingardagine di una mentalità negligente e antiggiuridica stante la facilità con cui il Diritto potrebbe essere riequilibrato anche nella forma oltre che nella sostanza con quella facilità suggerita dal Dr. Bruno Benvenuto. ( vedasi nota [1] )

## NOTA [1]

A questo proposito si porta a conoscenza l'iniziativa poco nota, ma di particolare interesse a conoscersi, attuata dalla Associazione Nazionale "Comitato per la Difesa del Cittadino - Insieme per Difenderci" costituita in Roma il 1 aprile 1993 con atto notarile n.10628/1930, la quale Associazione depositò in data 7 ottobre 1994 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'Ufficio del Protocollo con n.9320/94 Atto di Denuncia contro il Capo dello Stato repubblicano pro-tempore e contro il Presidente del Consiglio pro-tempore perché *"venisse provveduto nei loro confronti, persistendo nei fatti, di cui agli articoli del Codice Penale indicati in atto di Denuncia, nonché di tutti gli altri che l'Autorità della Procura ravvisasse applicabili nei confronti dei due denunciati."* in quanto *"nulla hanno operato per concretizzare ed ufficializzare la decadenza della citata norma XIII sia non provvedendo alla Revoca della Dichiarazione del 27 maggio 1982 avanzata al momento della Ratifica del Protocollo n.IV alla "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali." del 10.12.1948 sia non interessando le Camere del Parlamento Italiano alla relativa abrogazione."* La detta Denuncia fu inoltrata a mezzo raccomandate postali A.R. n.9917 - 9918 - 9819 - 9820 rispettivamente al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministro degli Interni ed alla Procura della Repubblica di Milano.

La Denuncia ebbe seguito con il seguente riscontro: - *"Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie e del Casellario di data Roma 28 ottobre 1994 diretta al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma rif. I.A.P. n.107.1474.1994 con OGGETTO - Atto di Denuncia di Forti Giorgio e dell'Avv. Carlo Morganti contro [seguono i nomi del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio pro-tempore] per la mancata abrogazione della norma costituzionale che vieta ai discendenti di Casa Savoia di entrare nel territorio italiano. Con il seguente testo - Si prega di volere tenere informato questo Ministero circa gli sviluppi dell'atto di denuncia in oggetto, indirizzato alla S.V. in data 5.10.94. Firmato il Direttore dell'Ufficio segue la firma e il protocollo n.012053 di data 12 nov.1994 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. "*

In data 22 giugno 1995 Prot.U.G.4030 giungeva dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica la seguente comunicazione: - *"Per incarico del Presidente della Repubblica, rispondo alla lettera del 6 giugno 1995 [lettera inviata successivamente all'Atto di Denuncia], con la quale Ella, a nome dell'Associazione "Comitato per la Difesa del cittadino - Insieme per*

*difenderci” , chiede udienza privata al Signor Presidente, in merito alla problematica relativa all’applicazione della XIII disposizione, tenendo conto della esclusiva e sovrana competenza del Parlamento in materia di revisione della Costituzione... omissis... Sicuro della Sua comprensione, mi è gradito inviarLe i miei migliori saluti. Segue la firma. “*

Nei tempi successivi si verificherà finalmente l’abrogazione, da parte delle Camere del Parlamento repubblicano, della norma XIII comma 1° e 2°.

## LA REVISIONE DELLA FORMA REPUBBLICANA

I testi di teoria costituzionale laddove affrontano l'argomento della revisione della costituzione italiana, affermano, dopo ampia esposizione sui vari modi idonei da seguire per giungere alla modifica delle norme costituzionali, che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione; infatti l'art.139 del testo istituzionale della repubblica Italiana, a tal proposito, sancisce: - "*La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.*"

Ora tale concezione di "*irreversibilità*" universalmente ribadita da più di un sessantennio ossia dal tempo della costituente, non soddisfa affatto il giurista abituato ad approfondire lo studio delle norme giuridiche senza fermarsi alla esteriorità delle medesime e soprattutto abituato a trarre una conclusione non dal dettato di una sola norma, ma dal complesso degli articoli, che costituiscono un testo legislativo sia esso di carattere privatista che pubblicistico.

In vero, non è spirito politico, non è passione di parte, ma, in questa sede, è solamente la schietta logica giuridica che impone un giudizio negativo in merito all'affermazione della "*irreversibilità*" della forma repubblicana italiana.

L'uomo politico dalle sane vedute afferma l'inutilità della immutabilità delle norme statutarie di una Nazione in quanto il futuro dei popoli è alla dipendenza dei mutevoli eventi umani ad eccezione del rispetto dei valori fondamentali, immutabili ed eterni quali Dio, Patria, Famiglia e Giustizia.

L'uomo d'azione, spinto dal suo istinto passionale, risolve la rigidità degli statuti nazionali affidando il tutto all'atto rivoluzionario, che le circostanze collettive degenerate a volte giustificano come unica ed ultima difesa naturale dei valori eterni.

L'uomo di legge, invece, con senso equilibrato e coscienzioso, si affida all'esame critico delle norme e dall'interpretazione delle stesse trae giustificazione al suo atto conclusivo diretto ad ispirare, in modo determinante, la condotta propria e dei consimili nel rispetto supremo del Diritto.

Nel testo costituzionale italiano la forma repubblicana viene considerata immutabile solamente dall'enunciato dell'art.139, ma non dal contesto legislativo della stessa carta istituzionale.

Infatti l'art.138 della Costituzione repubblica italiana, detta: - " *Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.*

*Le leggi stesse sono sottoposte a < referendum > popolare [87 comma 6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a < referendum > non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

*Non si fa luogo a < referendum > se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."*

Dall'esame di questi due articoli 138 e 139 risalta evidente e ovvia l'affermazione, che, nella sfera delle revisioni istituzionali, la forma repubblicana è intoccabile in quanto esiste l'art.139, che vieta ogni iniziativa al riguardo, ma se questo articolo 139 viene a finire anche la forma repubblicana può benissimo essere soggetta a revisione.

La revisione di una norma costituzionale si concretizza con l'emanare una norma nuova da aggiungere a quella già esistente oppure modificare quella già vivente ovvero abrogarla sostituendola con un'altra oppure sopprimendola definitivamente.

Pertanto l'art.138 della Costituzione della Repubblica Italiana permette la revisione e quindi l'abrogazione di tutte le norme costituzionale nessuna esclusa, compreso anche l'art.139; infatti, nel contesto costituzionale repubblicano italiano, esiste il citato articolo 139, che vieta la modifica della forma repubblicana, ma non esiste altra norma, che vieta l'abrogazione dello stesso art.139, ma anche se dovesse esistere pure tale norma sarebbe soggetta alla possibilità abrogativa come qualunque altra norma istituzionale secondo quanto ora affermato.

Da tutto ciò esposto scaturisce automaticamente la conclusione della trattazione. La Costituzione della Repubblica Italiana vieta la modifica della forma repubblicana in modo diretto (si ripete - perché esiste l'art.139 che la vieta), ma permette la modifica di detta forma repubblicana in modo indiretto ossia mediante l'abrogazione (si ripete - non vietata da alcuna disposizione costituzionale) dell'art.139. Abrogato tale art.139 anche la forma repubblicana può senz'altro essere modificata e se esiste un plenum parlamentare, tale revisione può verificarsi anche senza ricorso a referendum popolare e ai sensi dell'art.138 della stessa Costituzione della Repubblica Italiana.



Ciò si è voluto esporre per portare chiarezza alle teorie pubblicistiche poiché è cosa vana parlare di una immutabilità di forma istituzionale quando sono le stesse norme del testo legislativo costituzionale ad ammettere tale modifica.

Modifica, che si attua in modo indiretto, ma nel rispetto assoluto del Diritto.

## PUBBLICAZIONI E RIFERIMENTI

- *"La norma transitoria e la sua efficacia nel tempo"* – Il Mondo Giudiziario del 26 marzo 1973 n.13 pag.151 – settimanale giuridico;
- *"La revisione costituzionale della forma repubblicana"* – Bollettino d'Informazioni del 2 luglio 1973 n.986 pag.99 – settimanale del Centro Studi Adriatici;
- *"Politica Italiana"* - quaderno pubblicato nel 1976 dal Centro Studi Adriatici a supplemento del Bollettino d'Informazioni n.1105 del 7 giugno 1975;
- *"Politica"* - quaderno pubblicato nel 1975 dal Centro Studi Adriatici a supplemento del Bollettino d'Informazioni n.1067 del 16 giugno 1975;
- *"Politica del C.S.A."* - quaderno pubblicato nel 1977 dal Centro Studi Adriatici a supplemento del Bollettino d'Informazioni n.1120 dell'aprile 1977;
- *"Meditazione sull'esilio di Umberto di Savoia cittadino italiano ed ex Sovrano d'Italia"* di Bruno Benvenuto – Orientamenti dell'anno 1982 n.171 pag.1, 2, 3 e 4 - mensile su problemi della giustizia;
- *"Disposizioni transitorie e finali della Costituzione repubblicana italiana"* - Conferenza n.14 del XXXIII Ciclo del 15 marzo 1981 del Circolo di Cultura e di Educazione Politica < REX > dall'opuscolo di Roberto Ventura *"40 anni - 1948 - 1988"*
- *"Il Trattato di Pace del 19 febbraio 1947 e l'indipendenza dell'Italia"* - Conferenza n.15 del XXXIV Ciclo del 28 marzo 1982 del Circolo di Cultura e di Educazione Politica < REX > dall'opuscolo di Roberto Ventura *"40 anni - 1948 - 1988"*
- *"L'Italia, la Monarchia, la Repubblica Sociale Italiana ed il nuovo referendum istituzionale"*- Conferenza n.12 del XXXV Ciclo del 13 marzo 1983 del Circolo di Cultura e di Educazione Politica < REX > dall'opuscolo di Roberto Ventura *"40 anni - 1948 - 1988"*
- *"Volo aereo per il ritorno dei Reali"* – Il Messaggero 28 giugno 1992 Cronaca di Roma

- "*Monarchia e Italianità*" nel 117° anniversario della fondazione dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon - Nuova Teleuropa dell'aprile 1995 n.4 da pag.19 a pag.22 ex organo mensile di stampa della "Accademia Universale Guglielmo Marconi"

- "*I Savoia e i Diritti dell'Uomo*" e "*Lettera aperta del Comitato Autonomo per la Revisione Istituzionale dello Stato d'Italia in seno alla "Associazione Nazionale per il conferimento del Titolo di Cavaliere della Patria ai Combattenti del secondo Conflitto mondiale dal 1940 al 1945 compresi i fronti contrapposti del Sud e del Nord Italia"*" - Nuova Teleuropa del giugno 1994 n.5 da pag.1 a pag.8 ex organo mensile di stampa della "Accademia Universale Guglielmo Marconi"

- "*Volantini sul cielo di Roma*" - Nuova Teleuropa del dicembre 1988 n.12 pag.16 ex organo mensile di stampa della "Accademia Universale Guglielmo Marconi" - Paese Sera del 5 novembre 1988 - Il Secolo d'Italia del 5 novembre 1988;

- "*E' l'Ora dei Savoia*" - Hotel Massimo D'Azeglio - Il Corriere di Roma 30 luglio 2001 n.796 pag. 4;

- "*Antologia degli Artisti*" della Edizione Movimento Salvemini 2008

- "*Art.XIII comma unico delle D.T. e F. della C.R.I.*" - Il Corriere di Roma del 19 settembre 2008 n.910 pag.1 e 7 quindicinale di cultura e scienza;

- "*I Diritti - Doveri dell'Uomo*" - Il Corriere di Roma del 31 dicembre 2008 n.915 pag.2 quindicinale di cultura e scienza;

- "*La revisione della forma repubblicana*" - Il Corriere di Roma dicembre 2008 n.915 pag.3 quindicinale di cultura e scienza;

- "*La Monarchia e i Repubblicani nella Storia d'Italia dal Risorgimento ai nostri giorni*" - Il Corriere di Roma novembre 2008 n.912 pag.2 quindicinale di cultura e scienza.

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| Proemio .....  | pag. 2 |
| Quesiti posti da Tribuna Politica “ I beni dei Savoia “ .....      | pag. 4 |
| - <i>Interpretazione dell'art.XIII c.u.</i> .....                  | pag. 5 |
| - <i>Formalizzazione dell'inefficacia dell'art.XIII c.u.</i> ..... | pag. 9 |
| L'Ordinanza del 7 marzo 1985 .....                                 | pag.10 |
| La Riserva repubblicana al Protocollo n.IV .....                   | pag.13 |
| - <i>Interpretazione del Dr. Bruno Benvenuto</i> .....             | pag.14 |
| - <i>Estratto della Conferenza del 16 marzo 1994</i> .....         | pag.15 |
| - <i>Il Protocollo n.IV</i> .....                                  | pag.16 |
| - <i>La Dichiarazione del 27 maggio 1982</i> .....                 | pag.16 |
| - <i>Nota 1</i> .....  | pag.18 |
| La revisione della Forma repubblicana .....                        | pag.20 |
| Pubblicazioni e Riferimenti .....                                  | pag.23 |